

Legge sui registri degli abitanti (LRAb)

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale;

visto il messaggio del Governo del ...;

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente legge disciplina l'esecuzione della legge federale Scopo sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone¹⁾.

Art. 2

¹ La competenza per l'esecuzione della presente legge spetta ai comuni. Competenza

² Il Governo designa le autorità cantonali competenti.

Art. 3

Il significato dei concetti espressi nella presente legge si conforma alle Definizioni definizioni della legge sull'armonizzazione dei registri e delle relative disposizioni d'esecuzione. In particolare significano:

- a) *Comune di residenza*: comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi;
- b) *Comune di soggiorno*: comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per 90 giorni consecutivi o per 90 giorni sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- c) *Collettività*: case per anziani e case di cura; alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti; internati, nonché case per scolari, apprendisti e studenti; istituti per disabili; ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi; istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure; alloggi collettivi per richiedenti l'asilo; conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;

¹⁾ Legge sull'armonizzazione dei registri, RS 431.02

- d) *servizi industriali*: aziende statali di fornitura di acqua, gas ed elettricità, oppure aziende organizzate secondo il diritto privato con mandato di approvvigionamento di diritto pubblico.

Art. 4

Abbreviazioni

Vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a) REA: registro federale degli edifici e delle abitazioni;
- b) EGID: identificatore federale degli edifici, più precisamente numero dell'edificio dell'Ufficio federale conformemente al REA;
- c) EWID: identificatore federale delle abitazioni, più precisamente numero dell'abitazione dell'Ufficio federale conformemente al REA;
- d) UST: Ufficio federale di statistica;
- e) Sedex: piattaforma informatica e di comunicazione centrale che la Confederazione mette a disposizione per la trasmissione sicura dei dati (secure data exchange).

Art. 5

Carattere gratuito

Se non prescritto altrimenti, notifiche, rilascio di informazioni e trasmissioni di dati secondo la presente legge devono avvenire gratuitamente.

II. Tenuta dei registri**Art. 6**

Registri

¹ I comuni tengono:

- a) un registro degli abitanti con le caratteristiche prescritte, relativo a tutte le persone con residenza o soggiorno nel comune;
- b) un registro degli oggetti aggiornato con le caratteristiche del REA necessarie per l'attribuzione affidabile dell'EWID alle persone iscritte nel registro degli abitanti.

² I comuni tengono i registri in forma elettronica.³ I registri degli abitanti vanno allacciati a Sedex.**Art. 7**

Caratteristiche fondamentali

Le caratteristiche fondamentali e minime da tenere nei registri degli abitanti si conformano al diritto di rango superiore.

Art. 8

Caratteristiche supplementari

Il Governo può stabilire caratteristiche supplementari da tenere nel registro degli abitanti.

Art. 9

Caratteristiche facoltative

¹ Per adempiere ai compiti conferitigli dalla legge, il comune può stabilire altre caratteristiche da tenere nei registri degli abitanti.

² Il Governo può limitare la scelta delle caratteristiche facoltative.

Art. 10

¹ Quale base per la registrazione delle caratteristiche fungono in primo luogo le iscrizioni nel registro dello stato civile (Infostar).

Registrazione
delle caratteristiche

² Nei comuni che hanno introdotto un numero ufficiale dell'abitazione, la persona in questione deve comunicare il numero amministrativo o il numero fisico dell'abitazione.

³ Per il corretto rilevamento delle caratteristiche, il comune può richiedere che la persona in questione presenti i propri documenti ufficiali e non ufficiali e che fornisca informazioni. Il Governo definisce i documenti.

⁴ Se le indicazioni di Infostar e quelle fornite dalla persona in questione non sono sufficienti, il comune può richiedere informazioni sulle caratteristiche al datore di lavoro.

⁵ La persona tenuta ad annunciarsi e a fornire informazioni deve fornire indicazioni veritiere.

Art. 11

¹ Per la tenuta del registro degli oggetti, i comuni devono sempre correggere e mantenere aggiornati i relativi dati del REA.

Correzione del
REA

² Per la tenuta del registro degli oggetti, nonché per la correzione e l'aggiornamento del REA, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle persone seguenti:

- a) Ufficio delle stime;
- b) Assicurazione fabbricati dei Grigioni;
- c) uffici del registro fondiario;
- d) servizi industriali.

³ L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Art. 12

In singoli casi, per garantire l'attualità del registro degli oggetti e del REA, nonché per attribuire con sicurezza l'EWID, il comune può richiedere ai proprietari e alle amministrazioni immobiliari indicazioni sulle abitazioni, sugli inquilini e sugli utenti.

Indicazioni di
privati

Art. 13

¹ Su richiesta, i servizi industriali devono trasmettere ai comuni i dati necessari per determinare e mantenere aggiornato l'EWID.

Servizi industriali

² Al riguardo si presuppone che

- a) i servizi forniscano le loro prestazioni sul territorio del comune;
- b) i servizi gestiscano i dati richiesti nell'ambito della loro attività;

- c) in base alle circostanze, si possa ragionevolmente pretendere che i servizi trasmettano i dati.

³ L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Art. 14

Registro dei proprietari e dei conduttori

Se un comune tiene un registro delle persone fisiche e giuridiche che sono proprietarie di un immobile nel comune oppure che si trovano in un rapporto di locazione o di affitto in relazione a un immobile o a un'abitazione sita nel comune, in questo registro vanno utilizzati gli identificatori seguenti:

- a) per gli oggetti: EGID ed EWID;
- b) per le persone fisiche: il numero d'assicurato²;
- c) per le persone giuridiche e le attività commerciali: il numero d'identificazione delle imprese (UID).

III. Residenza e soggiorno

Art. 15

Domicilio e soggiorno

¹ Il domicilio si trova nel comune di residenza (domicilio principale, residenza).

² Oltre a un comune di residenza, una persona può avere uno o più comuni di soggiorno (domicilio secondario, soggiorno).

Art. 16

Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

¹ Chi si trasferisce in un comune a scopo di residenza o soggiorno deve annunciarsi al comune entro 14 giorni.

² Chi pone termine alla residenza o al soggiorno deve annunciare la partenza al comune con 7 giorni di anticipo.

³ Chi trasloca all'interno del comune, deve notificarlo al comune entro 14 giorni. Questo obbligo di notifica vale anche in caso di trasloco o cambiamento di abitazione all'interno dello stesso edificio.

Art. 17

Notifiche complementari

¹ Chi costituisce o pone termine a un soggiorno in un comune, deve comunicarlo al comune di residenza entro 14 giorni.

² Chi trasferisce o pone termine a una residenza, deve comunicarlo entro 14 giorni a tutti i comuni di soggiorno.

²⁾ Art. 50c LAVS; RS 831.10

Art. 18

¹ I responsabili di collettività notificano entro 14 giorni al comune di ubicazione della collettività, nonché al comune di residenza delle relative persone le nuove persone che soggiornano in questa collettività per almeno 90 giorni consecutivi o per 90 giorni nel corso di un anno.

Obbligo di annuncio per responsabili di collettività

² Vanno parimenti notificati le partenze e i decessi.

Art. 19

¹ Le amministrazioni immobiliari, i locatori e altri alloggiatori devono annunciare al comune entro 14 giorni dall'arrivo i conduttori e le persone alloggiate che prendono la residenza o che soggiorneranno per 90 giorni consecutivi o per oltre 90 giorni nel corso di un anno.

Obbligo di annuncio per locatori e datori di lavoro

² Vanno parimenti annunciati partenze e traslochi. Ciò vale anche per traslochi all'interno dello stesso immobile.

³ Il Governo può prevedere gli stessi obblighi di annuncio anche per i datori di lavoro, per quanto riguarda i loro dipendenti.

Art. 20

Chi in un comune avvia o liquida un'attività commerciale, deve notificarlo al comune entro 14 giorni.

Obbligo di annuncio per attività commerciali

Art. 21

¹ Chi si annuncia in un comune a scopo di residenza deve depositare l'atto di origine.

Documenti

² Chi si annuncia in un comune a scopo di soggiorno deve depositare l'autorizzazione di soggiorno.

³ Chi parte da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati, fatto salvo l'obbligo di edizione delle autorità nella procedura penale³⁾.

IV. Numerazione delle abitazioni**Art. 22**

¹ Per determinare e aggiornare l'EWID, i comuni possono prevedere l'introduzione di un numero ufficiale dell'abitazione per determinati edifici o per tutti gli edifici sul loro territorio.

Introduzione della numerazione

² La numerazione delle abitazioni può essere amministrativa o fisica.

³ I comuni si assumono le spese per la numerazione, se la presente legge o la relativa ordinanza non dispongono diversamente.

³⁾ Art. 95b LGP (CSC 350.000)

REA e registro degli oggetti	<p>Art. 23</p> <p>I numeri amministrativi e fisici delle abitazioni vanno gestiti quali caratteristiche nel REA e nel registro degli oggetti del comune.</p>
Fonti di dati	<p>Art. 24</p> <p>¹ Per la prima attribuzione, la gestione e l'aggiornamento del numero ufficiale dell'abitazione, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle persone seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ufficio delle stime;b) Assicurazione fabbricati dei Grigioni;c) uffici del registro fondiario;d) servizi industriali. <p>² L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.</p> <p>³ I proprietari e le amministrazioni immobiliari sono tenuti a fornire, dietro richiesta del comune, elenchi delle abitazioni e degli inquilini.</p> <p>⁴ Se le fonti di dati summenzionate e un sopralluogo non sono sufficienti, anche gli inquilini degli immobili sono tenuti a fornire informazioni in merito alle abitazioni e agli inquilini dell'immobile in questione.</p>
Diritto di accedere e di apporre	<p>Art. 25</p> <p>Per effettuare il sopralluogo, le persone incaricate della numerazione sono autorizzate ad accedere agli edifici fino alla porta di ingresso della singola abitazione, nonché ad apporre il numero fisico dell'abitazione all'abitazione stessa o alla bucalettere.</p>
Obbligo di tollerare e di informare	<p>Art. 26</p> <p>¹ I proprietari e i conduttori devono tollerare il numero fisico dell'abitazione.</p> <p>² Se il numero viene danneggiato, cade o diviene illeggibile, devono informare il comune.</p>
Comunicazione del numero dell'abitazione e pubblicazione	<p>Art. 27</p> <p>¹ Il comune comunica in forma adeguata, per quanto sensato in forma elettronica, i numeri ufficiali dell'abitazione alle seguenti persone e autorità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai proprietari;b) alle amministrazioni immobiliari;c) all'Ufficio delle stime;d) agli uffici del registro fondiario;e) ai servizi industriali. <p>² Il comune pubblica sul Foglio ufficiale l'introduzione della numerazione delle abitazioni.</p>

³ Una volta avvenute le comunicazioni e la pubblicazione, la numerazione delle abitazioni è considerata introdotta.

Art. 28

Dal momento dell'introduzione della numerazione delle abitazioni, il locatore deve dotare del numero dell'abitazione i contratti di locazione nuovi e quelli modificati.

Contratti di locazione e numero dell'abitazione

Art. 29

¹ In caso di nuove costruzioni o trasformazioni, il comune può obbligare il committente, a spese di quest'ultimo:

Obblighi del committente

- a) a numerare secondo il sistema prescritto le abitazioni sulla documentazione per la domanda di costruzione;
- b) a notificare modifiche alla numerazione successive alla domanda di costruzione;
- c) in caso di divisione o unione di abitazioni, ad assegnare a tutte le abitazioni interessate nuovi numeri ufficiali dell'abitazione e a notificare tali numeri.

² Se il comune prescrive una numerazione fisica, in caso di nuove costruzioni e trasformazioni, non appena le abitazioni sono agibili il committente deve apporre alle unità abitative dell'immobile, a proprie spese, in modo ben visibile e secondo il sistema prescritto, le targhette messe a disposizione gratuitamente dal comune.

V. Utilizzo dei dati**Art. 30**

La trasmissione di dati alla Confederazione e lo scambio di dati con essa conformemente al diritto di rango superiore avvengono in forma elettronica tramite Sedex.

Scambio di dati
1. con la Confederazione

Art. 31

¹ In caso di partenza, trasloco e arrivo di persone con residenza o soggiorno, i comuni scambiano i relativi dati tra i propri registri degli abitanti direttamente tramite Sedex.

2. tra i comuni

² Il Governo stabilisce in quali casi i comuni devono scambiare i dati tra di loro.

Art. 32

¹ I comuni trasmettono al Cantone i dati dei loro registri delle persone e degli oggetti. Il Governo disciplina i dettagli.

3. con il Cantone

² I dati possono essere utilizzati solo per valutazioni statistiche e per altri scopi previsti dalla legislazione.

³ A questo scopo, il Cantone può gestire una piattaforma dati.

Art. 33

Rilevamenti
supplementari e
propri rilevamenti
di dati

¹ Qualora il rilevamento dei dati dai registri degli abitanti non sia sufficiente, il Governo può prevedere, per valutazioni statistiche, un aumento dei rilevamenti di dati dell'UST. Può inoltre disporre propri rilevamenti di dati.

² Se il Governo dispone tali rilevamenti di dati, le persone interrogate sono tenute a fornire informazioni.

Art. 34

Utilizzo
dell'EGID,
dell'EWID e del
numero dell'abita-
zione

¹ Il Governo può prescrivere l'utilizzo dell'EGID, dell'EWID e del numero ufficiale dell'abitazione alle autorità seguenti:

- a) Ufficio delle stime;
- b) Assicurazione fabbricati dei Grigioni;
- c) uffici del registro fondiario.

² Il comune può prescrivere ai servizi industriali l'utilizzo sul suo territorio del numero ufficiale dell'abitazione.

Art. 35

Protezione dei
dati

¹ Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, valgono le disposizioni sulla protezione dei dati della Confederazione e del Cantone.

² Su richiesta, il comune fornisce informazioni sul nome, sull'anno di nascita, sulla professione e sull'indirizzo di singole persone tenute nel registro degli abitanti.

³ Il comune può comunicare altri dati riguardanti singole persone tenute nel registro degli abitanti, se è dimostrato un interesse legittimo.

⁴ Ogni residente o soggiornante può richiedere al comune informazioni in merito a tutti i dati che lo riguardano.

⁵ È vietata la trasmissione sistematica di dati a scopi di pubblicità commerciale.

VI. Soggiorno statistico

Art. 36

Regolamenta-
zione divergente

Per quanto riguarda il soggiorno statistico, in deroga ad altre disposizioni della presente legge valgono le disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 37

Definizione

Il Governo stabilisce quali collettività costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti.

Art. 38

Il Governo disciplina gli obblighi di annunciare l'arrivo e la partenza, nonché le notifiche complementari per le persone con soggiorno statistico.

Obbligo di annunciare l'arrivo e la partenza

Art. 39

Il Governo disciplina la registrazione del soggiorno statistico da parte del comune, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

Registrazione

Art. 40

Il Governo disciplina gli obblighi di annuncio dei responsabili delle collettività che costituiscono un soggiorno statistico dei loro ospiti.

Obbligo di annuncio per responsabili di collettività

Art. 41

Il Governo disciplina la trasmissione dei dati concernenti le persone con soggiorno statistico, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

Trasmissione dei dati alla Confederazione

VII. Disposizioni finali**Art. 42**

¹ Chi infrange prescrizioni della presente legge viene punito dal comune con la multa fino a 2 000 franchi.

Pena

² In casi molto lievi è possibile pronunciare un ammonimento o prescindere da un'azione penale.

Art. 43

Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione.

Disposizioni di attuazione

Art. 44

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sul domicilio degli Svizzeri del 20 maggio 1984⁴⁾.

Abrogazione del diritto previgente

Art. 45

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Referendum, entrata in vigore, modifica del diritto previgente

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge⁵⁾.

³ La seguente legge è modificata come segue:

⁴⁾ AGS 1984, 1289

⁵⁾ Posta in vigore il ... con DG del

- 1. Legge d'introduzione alle leggi federali
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
sull'assicurazione per l'invalidità (LI alle LAVS/LAI;
CSC 544.000)**

III. Utilizzo del numero d'assicurato

Art. 15a Numero d'assicurato

Il Governo può autorizzare o imporre ad autorità e ad altri servizi incaricati di eseguire il diritto federale, cantonale o comunale l'utilizzo sistematico del numero d'assicurato conformemente al diritto di rango superiore⁶⁾.

IV. Disposizioni finali

⁶⁾ Art. 50c segg. LAVS; RS 831.10